



REGOLAMENTO

MASTER UNIVERSITARI E FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo la normativa vigente:
 - a) corsi per master universitario
 - b) corsi di perfezionamento e di alta formazione
 - c) corsi e seminari di aggiornamento, di formazione professionale, di formazione continua e permanente, corsi di preparazione agli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici.
2. A norma del presente regolamento si intende:
 - a) per “corsi per master universitario”, di seguito denominati master, i corsi istituiti e attivati ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo; sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore, mediante i quali si consegue un titolo accademico di Master di I Livello o di Master di II Livello;
 - b) per “corsi di perfezionamento e di alta formazione”, i corsi istituiti e attivati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) della L. n. 341/1990 e dell'art. 10, lett. a) del Regolamento didattico di Ateneo;
 - c) per “corsi e seminari di aggiornamento, di formazione professionale, di formazione continua e permanente, corsi di preparazione agli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici”, di seguito denominati “altri corsi”, le iniziative formative intensive che l'Ateneo può realizzare anche su proposta di soggetti pubblici o privati, anche stranieri, ai sensi dell'art. 10, lett. b) e c) del Regolamento didattico di Ateneo.
3. Il finanziamento di tutte le tipologie di corsi disciplinati dal presente regolamento deve avvenire con le quote di iscrizione degli studenti, con i contributi erogati da terzi e senza oneri a carico del bilancio dell'Ateneo.



TITOLO I

Master - corsi di perfezionamento e di alta formazione - corsi e seminari di aggiornamento, di formazione professionale e di formazione continua e permanente e per la preparazione agli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici

Capo I - I corsi

Art. 2 - Master

1. L'Università può istituire e attivare master di I e II livello, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, mediante accordi o convenzioni. I master, di norma, hanno durata annuale, si svolgono nell'arco dell'anno accademico in cui vengono istituiti e attivati. L'insieme delle attività didattiche, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde a un carico didattico di 60 crediti formativi universitari complessivi.
Possono essere istituiti e attivati master di durata biennale con frequenza part-time, rivolti a studenti lavoratori che possano avvalersi di una specifica programmazione didattica, che prevede l'acquisizione delle stesse conoscenze fornite da un master annuale (60 crediti formativi universitari), ma con apprendimento svolto nell'arco di due anni accademici. Qualora gli accordi o le convenzioni con soggetti terzi lo prevedano, i master possono rilasciare un numero di crediti formativi universitari superiore a 60. Possono essere istituiti e attivati master biennali, che prevedono attività formative cui corrisponde un carico didattico di almeno 120 crediti formativi universitari, in presenza di specifiche disposizioni di legge, di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi.
2. L'attività didattica frontale ed altre forme di insegnamento, studio guidato e didattica interattiva, può essere distribuita, di norma, sull'arco di almeno sei mesi, o comunque, in modo da garantire un efficace apprendimento, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. Il master deve inoltre prevedere un periodo di tirocinio o di project work, funzionale ai suddetti obiettivi, oltre ad una prova finale.
3. Il Comitato Esecutivo del master di cui al successivo art. 7, può riconoscere, come crediti formativi universitari, conoscenze e abilità professionali in precedenza acquisite, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al master e fino ad un massimo del 50% dei crediti formativi universitari totali.



4. L'Università può rilasciare titoli di master doppi o congiunti con altri Atenei italiani o stranieri, stipulando apposite convenzioni con i suddetti enti.
5. L'accesso al master di I livello richiede il possesso di:
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/1999;
 - titoli equipollenti ai precedenti, ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
6. L'accesso al master di II livello richiede il possesso di
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999;
 - titoli equipollenti ai precedenti, ai sensi della normativa vigente, o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo dal Comitato Esecutivo.
7. Il numero dei partecipanti al master è stabilito sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e della sostenibilità didattica della struttura proponente e non può essere inferiore a quanto previsto al successivo art. 6 comma 2 lettera g). Per l'ammissione può essere richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli e/o esame/i.
8. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del master è obbligatoria nella percentuale definita dal Comitato Esecutivo del master.
9. Il conseguimento dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico del master è subordinato alla verifica delle competenze acquisite. Il conseguimento del titolo di master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio e/o di project work.
10. Le iniziative didattiche che non rispettino i requisiti indicati per i corsi di master non possono avere una denominazione contenente il termine "master".

Art. 3 - Corsi di perfezionamento e di alta formazione

1. L'Università può istituire e attivare corsi di perfezionamento e di alta formazione, in risposta alle esigenze di approfondimento scientifico e culturale in determinati settori di studio e di lavoro, tenendo conto degli



sbocchi occupazionali e della spendibilità anche a livello internazionale, allo scopo di promuovere la formazione sia di figure professionali altamente specializzate sia di figure professionali caratterizzate da competenze trasversali in ambito applicativo e teorico.

1. I corsi possono essere realizzati anche in collaborazione con altri Atenei, con soggetti pubblici e privati, e in risposta a specifici bandi nazionali o regionali.
2. L'accesso ai corsi di perfezionamento e di alta formazione richiede il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999;
 - titoli equipollenti ai precedenti, ai sensi della normativa vigente, o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo dal Comitato Esecutivo.
3. I corsi di perfezionamento e di alta formazione rilasciano da un minimo di 10 e fino ad un massimo di 40 crediti formativi universitari, salvo specifiche disposizioni normative, a fronte del superamento di specifiche prove di verifica delle competenze acquisite secondo quanto stabilito dal Comitato Esecutivo del Corso. Le attività didattiche dei corsi si svolgono, di norma, nell'anno accademico in cui sono stati istituiti e attivati.
4. Alla conclusione del Corso di perfezionamento e di alta formazione viene rilasciata una certificazione attestante il percorso formativo svolto.

Art. 4– Corsi e seminari di aggiornamento, di formazione professionale, di formazione continua e permanente, corsi di preparazione agli esami di stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici

1. L'Università può realizzare "altri corsi" tramite accordi o collaborazioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri (soggetti committenti) oppure "offerte a catalogo" su specifico tariffario. Esse prevedono il coinvolgimento di personale docente, di specifiche professionalità e strutture dell'Ateneo, in conformità alla vigente normativa nazionale in materia e secondo quanto stabilito dai regolamenti di Ateneo.
2. Tali corsi sono finalizzati a:
 - favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;



- favorire l’aggiornamento professionale e la formazione continua e permanente;
 - preparare al superamento di esami di Stato o pubblici concorsi;
 - realizzare percorsi formativi rivolti a soggetti già inseriti nel mondo del lavoro, che rispondono ad esigenze di adeguamento delle conoscenze o di riqualificazione professionale.
3. I corsi sono svolti, di norma, mediante didattica in presenza. Essi conferiscono attestati, anche con eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari, in proporzione all’impegno didattico richiesto e previo superamento di una prova finale di verifica delle competenze acquisite.
4. L’attestato di partecipazione è rilasciato alla conclusione dei corsi a cura della struttura didattica proponente.

Capo II- Ammissione

Art. 5 - Ammissione ai corsi

1. Per tutte le tipologie di corsi, l’ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti indicati nel bando o nell’avviso, nonché al superamento di una eventuale prova selettiva. Le modalità della selezione sono stabilite dal Comitato Esecutivo, per i master e per i corsi di perfezionamento e di alta formazione, e dal Responsabile scientifico, per gli altri corsi di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2. Il bando o l’avviso deve contenere l’indicazione: dei requisiti di accesso, degli eventuali titoli valutabili, delle modalità di svolgimento della eventuale prova selettiva, del numero minimo necessario di iscritti per l’attivazione del corso e dell’eventuale numero massimo dei partecipanti ammessi al Corso, del contributo che ogni partecipante dovrà versare per l’iscrizione, nonché della data di scadenza per perfezionare le iscrizioni. Qualora non sia prevista una forma di selezione, verranno ammessi i candidati in possesso dei requisiti di accesso al momento del perfezionamento dell’iscrizione fino al raggiungimento del numero massimo, se previsto.
3. Per i corsi di master è necessario, in ogni caso, prevedere un numero massimo di candidati iscrivibili.
4. Il Comitato Esecutivo, per i master e i corsi di Perfezionamento, e il Responsabile scientifico, per gli altri tipi di corsi, hanno facoltà di ammettere uditori alla frequenza dei corsi. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti formativi universitari e, al termine del Corso, ricevono un certificato di frequenza o partecipazione. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta.



TITOLO II

Norme per l'istituzione e attivazione dei corsi, il funzionamento degli Organi ad essi preposti e le procedure di conferimento degli incarichi di docenza

Capo I - I master

Art. 6 - Master

1. I Dipartimenti propongono, di concerto eventualmente con altri Dipartimenti o strutture di Ateneo, l'istituzione e attivazione di master anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi. Tali proposte sono presentate su iniziativa di almeno tre docenti (professori e ricercatori) dell'Ateneo di Parma (comitato proponente).
2. Le proposte di master devono indicare:
 - a) le figure professionali che si intendono formare, gli obiettivi di apprendimento attesi e le attività formative;
 - b) i titoli di ammissione e i requisiti di accesso;
 - c) le modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
 - d) il piano didattico, completo delle singole attività didattiche con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari dei docenti universitari responsabili degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari, delle ore di lezione da tenersi da docenti di ruolo dell'Ateneo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati o di quelli di cui si disponga di lettera di impegno a sottoscrivere specifica convenzione, che dovrà essere sottoscritta e verificata contestualmente all'avvio del corso;
 - e) le sedi e i periodi in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
 - f) le risorse logistiche, di personale tecnico e di tutor;
 - g) il numero minimo (mai inferiore a 5) per l'attivazione e il numero massimo degli iscrivibili;
 - h) il piano economico finanziario (calcolato in base al numero minimo degli iscrivibili);
 - i) la proposta di nomina del Comitato Esecutivo;
 - j) la proposta di nomina del Presidente, da individuarsi tra i membri del Comitato Esecutivo;
 - k) le azioni per l'assicurazione interna di qualità;



- l) l'acquisizione del parere favorevole degli eventuali Dipartimenti o strutture di Ateneo coinvolte nell'iniziativa formativa.

La progettazione didattica, nel rispetto del carico didattico dei 60 crediti formativi universitari, deve prevedere:

- attività di didattica frontale da un minimo di 15 a un massimo di 40 crediti formativi universitari affidata per almeno il 25% a docenti universitari italiani o stranieri;
- attività di stage/project work pari ad un minimo di 15 crediti formativi universitari;
- prova finale pari ad un minimo di 5 crediti formativi universitari.

3. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, verificata la coerenza dei contenuti e degli obiettivi formativi con i settori scientifici disciplinari indicati nel piano didattico e le relative coperture di docenza universitaria, la presenza di adeguate strutture disponibili dopo aver soddisfatto le esigenze dei corsi di primo e secondo livello, delibera in merito alla proposta di istituzione e attivazione del master e alla nomina del Comitato Esecutivo e del Presidente.

4. La proposta di istituzione e attivazione del master, deliberata dal Dipartimento, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dopo l'acquisizione del parere del Senato Accademico.

5. Il master può essere istituito e attivato per un massimo di tre anni accademici con una sola delibera. I master che non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti previsti dalla proposta di istituzione e attivazione non sono attivati. Qualora il master per due anni consecutivi non raggiunga il numero minimo degli iscritti previsto nella proposta non potrà essere istituito e attivato, con la medesima configurazione, per il terzo anno accademico.

6. Il Dipartimento, in qualità di struttura proponente, cura direttamente l'organizzazione didattica e la gestione amministrativo/contabile del master.

7. Sugli introiti derivanti dalle quote di iscrizione degli studenti dei master è prevista una ritenuta, necessaria a coprire i costi per i servizi generali di Ateneo, definita dal Consiglio di Amministrazione nella misura del 15% (10% a favore del Bilancio di Ateneo e 5% a favore del Fondo Comune di Ateneo).

8. Organi del master sono il Presidente ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente è un docente (professore o ricercatore) dell'Università di Parma o di una delle università che concorrono all'istituzione e attivazione del master, nel caso di percorsi formativi organizzati in collaborazione con sedi partner che rilasciano titoli congiunti.



Il Presidente è responsabile dell'organizzazione complessiva del master, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta del registro delle attività didattiche, e della conservazione della documentazione, nonché dell'assicurazione della qualità.

In particolare il Presidente:

- presiede il Comitato Esecutivo;
- pianifica le attività didattiche (organizzazione del calendario delle lezioni, delle verifiche intermedie e finali, ecc.).
- firma certificati di presenza o attestati di frequenza, nonché registri e ogni altra documentazione interna alla organizzazione del master;
- predispose una relazione conclusiva delle attività del master, comprensiva del rendiconto economico finanziario, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

Il Comitato Esecutivo è costituito da docenti universitari che svolgono attività didattica nel master e da eventuali esperti esterni. Il Comitato Esecutivo deve essere composto dal almeno 3 membri, la maggioranza dei quali devono essere docenti appartenenti ai ruoli dell'Università di Parma o di università coinvolta nell'iniziativa didattica. Un docente può far parte al massimo di cinque comitati esecutivi di corsi di master dell'Università di Parma attivi nel medesimo anno accademico.

Il Comitato Esecutivo sottopone al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione:

- i profili di docenza esterna ai ruoli dell'Ateneo, previsti dall'art. 7, del presente regolamento;
- le convenzioni con università e enti pubblici o privati;
- la riformulazione del piano economico finanziario;
- la modifica della composizione del Comitato Esecutivo;
- la nomina di un nuovo Presidente del Comitato esecutivo del master, qualora se ne ravvisi la necessità;
- l'eventuale riconoscimento di un compenso per le attività di coordinamento svolte dal Presidente e/o altro membro universitario del Comitato Esecutivo, nei limiti delle disponibilità delle risorse del piano economico finanziario consuntivo del corso e tenuto conto dell'assolvimento degli obblighi didattici, così come programmati dal Consiglio di Dipartimento;
- la destinazione e l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione del corso;
- sui trasferimenti, richiesti dai docenti dell'Ateneo di Parma per le quote di spettanza per attività didattica svolta, ad altre iniziative formative e/o di ricerca;



- eventuale regolamento didattico del Corso di Master.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito ai provvedimenti didattici relativi agli iscritti al master, delibera il calendario delle lezioni e degli esami e propone al Direttore del Dipartimento la nomina dei componenti delle commissioni preposte all'esame finale.

L'Università di Parma promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004, sulla base di apposite convenzioni, che devono essere presentate contestualmente al progetto del master.

Art. 7 - Master - Docenza

1. L'attività di docenza svolta all'interno dei master comprende l'attività di didattica ufficiale prevista dal piano didattico del corso e quella complementare e integrativa. L'attività di docenza nei corsi di master può essere svolta da docenti interni o esterni all'Ateneo.

L'attribuzione di attività didattiche nei master a docenti interni all'Ateneo viene assegnata dal Dipartimento in cui è incardinato il master, nel rispetto della disciplina prevista dal "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 L.240/10".

2. L'attività di docenza ufficiale e integrativa può essere affidata anche a docenti esterni mediante:

- a) affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico del Master;
- b) valutazione comparativa;
- c) affidamento a personale dipendente dall'ente in convenzione, di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento.

3. L'affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico del master, è ammesso, con deliberazione motivata del Dipartimento in cui è incardinato il corso, nei casi di attribuzione a:

- studiosi e/o esperti, italiani o stranieri, che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale ed internazionale;
- esperti per i contributi riguardanti convegni e seminari.

4. Nel caso di procedura di valutazione comparativa, il Dipartimento in cui è incardinato il master emana un avviso di selezione, da pubblicare sulla pagina web della struttura, per almeno 15 giorni. L'avviso



dovrà contenere: l'indicazione dell'insegnamento da coprire, il compenso, il periodo di svolgimento dell'attività didattica, le modalità e i termini di presentazione della domanda.

L'avviso potrà essere emesso anche sotto condizione di effettiva disponibilità economica dei fondi derivante dal raggiungimento del numero minimo degli iscritti.

L'apposita Commissione, all'uopo nominata dal Direttore di Dipartimento, procede alla valutazione dei curricula presentati e propone il soggetto individuato al Direttore di Dipartimento che procede, con lettera di incarico, all'affidamento dell'insegnamento.

L'attività di supporto didattico e organizzativo ai corsi può essere affidata, oltre che al personale interno all'Ateneo, che dovrà seguire le prescrizioni previste in materia di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali svolti al di fuori dell'orario di lavoro, anche a soggetti esterni all'Ateneo, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti e dal "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma", in relazione alle tipologie delle attività richieste.

Capo II- I corsi di perfezionamento e di alta formazione e gli altri corsi

Art. 8 - Corsi di perfezionamento e di alta formazione

1. I Dipartimenti propongono, di concerto eventualmente con altri Dipartimenti o strutture di Ateneo, l'istituzione e attivazione di corsi di perfezionamento e di alta formazione, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi. Tali proposte sono presentate su iniziativa di almeno un docente (docente proponente).
2. Le proposte di corso devono indicare:
 - a) le figure professionali che si intendono formare, gli obiettivi di apprendimento attesi e le attività formative;
 - b) i titoli di ammissione e i requisiti di accesso;
 - c) le modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
 - d) il piano didattico, completo delle singole attività didattiche con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari dei docenti responsabili degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari, delle ore di lezione da tenersi da docenti di ruolo dell'Ateneo, e, nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati;



- e) le sedi e i periodi in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
- f) le risorse logistiche, di personale tecnico e di tutor;
- g) il numero minimo (mai inferiore a 5) per l'attivazione e l'eventuale numero massimo degli iscrivibili;
- h) il piano economico finanziario (calcolato in base al numero minimo degli iscrivibili);
- i) la proposta di nomina del Comitato Esecutivo;
- j) la proposta di nomina del Presidente, da individuarsi tra i membri del Comitato Esecutivo;
- k) le azioni per l'assicurazione interna di qualità;
- l) l'acquisizione del parere favorevole degli eventuali Dipartimenti o strutture di Ateneo coinvolte nell'iniziativa formativa.

La progettazione didattica, nel rispetto del carico didattico dei crediti formativi universitari previsti dal corso di perfezionamento e di alta formazione, deve prevedere:

- attività di didattica frontale da un minimo di 5 a un massimo di 25 crediti formativi universitari affidata per almeno il 25% a docenti universitari italiani o stranieri;
- eventuale attività di stage/project work pari ad un massimo di 15 crediti formativi universitari;
- prova finale pari ad un massimo di 5 crediti formativi universitari.

3. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, verificata la coerenza dei contenuti e degli obiettivi formativi con i settori scientifici disciplinari indicati nel piano didattico e le relative coperture di docenza universitaria, la presenza di adeguate strutture disponibili dopo aver soddisfatto le esigenze dei corsi di primo e secondo livello delibera in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso e alla nomina del Comitato Esecutivo e del Presidente.

4. La proposta di istituzione e attivazione del corso, deliberata dal Dipartimento, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dopo l'acquisizione del parere del Senato Accademico.

5. Il Dipartimento, in qualità di struttura proponente, cura direttamente l'organizzazione didattica e la gestione amministrativo/contabile del corso di perfezionamento.

6. Sugli introiti derivanti dalle quote di iscrizione degli studenti dei corsi è prevista una ritenuta, necessaria a coprire i costi per i servizi generali di Ateneo, definita dal Consiglio di Amministrazione nella misura del 15% (10% a favore del Bilancio di Ateneo e 5% a favore del Fondo Comune di Ateneo).

7. Organi del corso sono il Presidente ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente è un docente (professore o ricercatore) dell'Università di Parma o di una delle università che concorrono all'istituzione e attivazione del corso, nel caso di percorsi formativi organizzati in collaborazione con sedi partner.



Il Presidente è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta del registro delle attività didattiche, e della conservazione della documentazione, nonché dell'assicurazione della qualità.

In particolare il Presidente:

- presiede il Comitato Esecutivo;
- pianifica le attività didattiche (organizzazione del calendario delle lezioni, delle verifiche intermedie e finali, ecc.);
- firma certificati di presenza o attestati di frequenza, nonché registri e ogni altra documentazione interna alla organizzazione del corso;
- predisporre una relazione conclusiva delle attività del corso, comprensiva del rendiconto economico finanziario, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

Il Comitato Esecutivo è costituito da docenti universitari che svolgono attività didattica nel corso e da eventuali esperti esterni. Il Comitato Esecutivo deve essere composto dal almeno 3 membri, la maggioranza dei quali devono essere docenti appartenenti ai ruoli dell'Università di Parma o di università coinvolta nell'iniziativa didattica. Un docente può far parte al massimo di cinque comitati esecutivi di corsi dell'Università di Parma attivi nel medesimo anno accademico.

Il Comitato Esecutivo sottopone al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione:

- i profili di docenza esterna ai ruoli dell'Ateneo, previsti dall'art. 9, del presente regolamento;
- le convenzioni con università e enti pubblici o privati;
- la riformulazione del piano economico finanziario;
- la modifica della composizione del Comitato Esecutivo;
- la nomina di un nuovo Presidente del corso, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito ai provvedimenti didattici relativi agli iscritti al corso, delibera il calendario delle lezioni e degli esami e propone al Direttore della struttura la nomina dei componenti delle commissioni preposte all'esame finale.

8. L'Università di Parma promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani, enti ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 270/2004, sulla base di apposite convenzioni, che devono essere presentate contestualmente al progetto del corso.

Art. 9 - Corsi di perfezionamento e di alta formazione - Docenza



1. L'attività di docenza svolta all'interno dei corsi comprende l'attività di didattica ufficiale prevista dal piano didattico del corso e/o quella complementare e integrativa. L'attività di docenza nei corsi può essere svolta da docenti interni o esterni all'Ateneo.

L'attribuzione di attività didattiche nei corsi a docenti interni all'Ateneo viene assegnata dal Dipartimento in cui è incardinato il corso stesso, nel rispetto della disciplina prevista dal "Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di affidamento ai docenti dei doveri didattici, degli affidamenti aggiuntivi e della remunerazione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6 L.240/10".

2. L'attività di docenza ufficiale e/o integrativa può essere affidata anche a docenti esterni mediante:

- a) affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico del corso;
- b) valutazione comparativa;
- c) affidamento a personale dipendente dall'ente in convenzione, di cui all'art. 8, comma 1 del presente regolamento.

3. L'affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico del corso, è ammesso, con deliberazione motivata della struttura in cui è incardinato il corso, nei casi di attribuzione a:

- studiosi e/o esperti, italiani o stranieri, che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o posseggano riconosciute e comprovate competenze professionali, nell'ambito delle materie oggetto di insegnamento del corso;
- esperti per i contributi riguardanti convegni e seminari.

4. Nel caso di procedura di valutazione comparativa, la struttura in cui è incardinato il corso emana un avviso di selezione, da pubblicare sulla pagina web del Dipartimento, per almeno 15 giorni. L'avviso dovrà contenere: l'indicazione dell'insegnamento da coprire, il compenso, il periodo di svolgimento dell'attività didattica, le modalità e i termini di presentazione della domanda.

L'avviso potrà essere emesso anche sotto condizione di effettiva disponibilità economica dei fondi derivante dal raggiungimento del numero minimo degli iscritti.

L'apposita Commissione, all'uopo nominata dal Direttore del Dipartimento, procede alla valutazione dei curricula presentati e propone il soggetto individuato al Direttore di struttura che procede, con lettera di incarico, all'affidamento dell'insegnamento.

L'attività di supporto didattico e organizzativo ai corsi può essere affidata, oltre che al personale interno all'Ateneo, che dovrà seguire le prescrizioni previste in materia di autorizzazione per lo svolgimento di



incarichi extraistituzionali svolti al di fuori dell'orario di lavoro, anche a soggetti esterni all'Ateneo, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti e dal "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'Università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma", in relazione alle tipologie delle attività richieste.

Art. 10 - Altri corsi

1. L'Università può realizzare "altri corsi" tramite accordi o collaborazioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri (soggetti committenti) oppure "offerte a catalogo" su specifico tariffario. Esse prevedono il coinvolgimento di personale docente, di specifiche professionalità e strutture dell'Ateneo, in conformità alla vigente normativa nazionale in materia e secondo quanto stabilito dai regolamenti di Ateneo. Tali proposte sono presentate su iniziativa di un docente (responsabile scientifico dell'iniziativa didattica).
2. Le proposte di corso devono indicare le figure professionali che si intendono formare, gli obiettivi di apprendimento attesi, le attività formative, i titoli di ammissione e i requisiti di accesso, le modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto, nel caso sia previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari e il piano economico finanziario. La proposta dovrà indicare le aule e le strutture utilizzate avendo tenuto conto, in via prioritaria, delle esigenze dei corsi di primo e secondo livello.
3. La proposta di realizzazione delle iniziative formative, di cui al presente articolo, viene deliberata dalla struttura di riferimento che cura direttamente l'organizzazione didattica e la gestione amministrativa e contabile del budget del corso.
4. Sugli introiti, derivanti da convenzioni o dalle quote di iscrizione dei partecipanti ai corsi e Seminari di Aggiornamento, di Formazione Professionale e di Formazione Continua e Permanente, è applicata la ritenuta prevista dal Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi.
5. Il Responsabile Scientifico, è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche e della conservazione dei relativi documenti, della rendicontazione finanziaria al termine dell'attività.
6. L'attività didattica può essere affidata a docenti interni ed esterni dell'Ateneo. L'attività di docenza esterna può essere attribuita dalla struttura di riferimento mediante: affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal corso o affidata a personale dipendente



dall'ente in convenzione, di cui al comma 1 del presente articolo. La struttura di riferimento potrà utilizzare procedure di valutazione comparativa in analogia a quanto stabilito dall'art 7 e 9 del presente regolamento.

TITOLO III

Norme generali di comportamento e norme transitorie

Capo I - diritti e doveri

Art. 11 - Diritti e doveri degli iscritti ai corsi

1. I frequentanti i corsi sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste nel Codice etico di Ateneo.

Art. 12 - Norma di rimando all'astensione dei componenti del Comitato Esecutivo in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

1. Ai membri del Comitato Esecutivo si applica la disciplina del conflitto di interessi, come regolata dal Codice Etico di Ateneo.
2. La comunicazione sul conflitto di interessi è resa tempestivamente, in forma scritta, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto; tale comunicazione va resa al responsabile della struttura cui afferisce il Corso.

Capo II – Norme finali

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità allo Statuto, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nell'Albo on line di Ateneo, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto. È altresì pubblicato sul sito web dell'Università di Parma.
2. Nelle ipotesi di errori materiali, refusi o meri adeguamenti normativi, la rettifica del presente Regolamento avviene con Decreto Rettorale.

Art. 14 - Norma transitoria



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga la previgente disciplina, la quale continua ad applicarsi unicamente ai master e ai corsi di perfezionamento istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e soltanto fino ad esaurimento degli stessi.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Via Università, 12 - 43121 Parma

www.unipr.it